

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su www.fedlex.admin.ch è quella determinante.

Decreto federale che stabilisce un limite di spesa per l'indennità dell'offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 12 della legge del ...² sul trasporto di merci;
visto il messaggio del ...³,*

decreta:

Art. 1

Per il periodo 2026–2029 è approvato un limite di spesa di 40 milioni di franchi per l'indennità dei costi non coperti dell'offerta ordinata del trasporto di merci per ferrovia.

Art. 2

L'importo del limite di spesa si basa sullo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo del dicembre 2022 di 104,4 punti, con base dicembre 2020 = 100 punti, e sul seguente rincaro ipotizzato:

- a. 2023: + 2,2 per cento;
- b. 2024: + 1,9 per cento;
- c. 2025: + 1,1 per cento;
- d. dal 2026: annualmente + 1,0 per cento.

Art. 3

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101
² RS 742.41
³ FF ...